

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) MARINARI	Presidente
(NA) CONTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RISPOLI FARINA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore BLANDINI ANTONIO

Nella seduta del 28/04/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Parte ricorrente riferisce di avere stipulato il 14 gennaio 2009 con l'odierno convenuto un contratto di finanziamento per l'importo lordo di € 7.542,82 da rimborsare in 84 rate mensili di € 178,00 mediante cessione del quinto degli emolumenti mensili. Al momento dell'erogazione, l'intermediario "percepiva la totalità delle commissioni bancarie, di intermediazione e assicurative, oltre ad interessi ed oneri accessori".

Rappresenta poi di avere provveduto all'estinzione anticipata del finanziamento in data 31 ottobre 2013 allo scadere della 57' rata di ammortamento. Nell'occasione, tuttavia, l'intermediario non riconosceva la parte "residua" delle commissioni anticipatamente corrisposte, incluse quelle per l'attività svolta dall'agente/mediatore autorizzato.

Il ricorrente, pertanto, reagiva, mediante proposizione di reclamo, eccependo nell'occasione l'usurarietà del rapporto e la mancata retrocessione degli oneri commissionali non maturati alla data di estinzione.

In assenza di riscontro, si è rivolto all'Arbitro, reiterando tali doglianze.



In particolare, sul diritto del cliente al rimborso degli oneri non maturati alla data di anticipata estinzione del contratto, si sofferma sulle previsioni ex art. 125 sexies TUB e sulla comunicazione Banca d'Italia del 10 novembre 2009.

Circa il difetto di usurarietà, afferma che il TAEG dichiarato in contratto - comprensivo dei costi delle polizze assicurative stipulate a garanzia del relativo rimborso - risulta del 24,72%, ben al di sopra della soglia di usura vigente nel periodo di riferimento (14,28%).

Al riguardo, osserva che a nulla rileva che, alla data della stipula, la Banca d'Italia, con proprio regolamento, avesse escluso dal calcolo del TEG i costi assicurativi, evidentemente connessi all'erogazione del credito: sulla base della formulazione chiara e precisa delle disposizioni legislative in argomento, infatti, gli oneri assicurativi devono essere inclusi ai fini della determinazione del costo complessivo del prestito, con richiami di giurisprudenza.

Infine, si sofferma sull'opacità delle condizioni contrattuali, per ribadire che "il limite fissato al principio di irripetibilità delle prestazioni già eseguite al momento dello scioglimento anticipato del rapporto, che trova il suo bilanciamento nel principio di corresponsività con le prestazioni eseguite dalla controparte che impedisce attribuzioni patrimoniali in difetto di causa a pena di nullità della clausola contrattuale contrastante".

Ritiene che, nel caso de quo, le commissioni pagate non possano considerarsi "up front". Infatti, "le specifiche contrattuali (de)i costi sono del tutto generiche e prive di rappresentatività, perché non consentono l'immediata e diretta ricostruzione delle supposte prestazioni rese al ricorrente ed interamente addebitate". Ma non solo: tali clausole, risulterebbero del tutto impossibili a decifrarsi, tanto da poter essere ritenute affette da nullità ex art. 1418 c.c.

Da ciò l'obbligo in capo al convenuto di rimborsare, nella sua integrità, il costo delle commissioni finanziarie ed accessorie percepite sine titolo, prescindendo dalla eventuale riduzione del costo totale del credito, ex art. 125 sexies TUB, comunque richiesta in via subordinata.

Conseguentemente chiede che sia accertata l'applicazione di interessi usurari al contratto oggetto del ricorso, e per l'effetto, ne sia dichiarata la nullità, con rimborso delle somme percepite ingiustamente dall'intermediario, e, in ogni caso, riconoscere il diritto dell'istante a conseguire ogni somma trattenuta a qualsiasi titolo illegittimamente dall'intermediario, nonché a conseguire il rimborso delle somme richieste a titolo di oneri commissionali e assicurativi, oltre spese.

L'intermediario convenuto, confermate le circostanze del prestito e della relativa anticipata estinzione, sostiene che le "commissioni finanziarie" sono analiticamente descritte in contratto: remunerano – secondo quanto emerge dalla definizione contrattuale - prestazioni di carattere evidentemente preliminare alla concessione del finanziamento e sono, quindi, da considerarsi un costo up front.

"Ciò nonostante", nella volontà di allinearsi alla giurisprudenza dell'Arbitro Bancario Finanziario, si dichiara disponibile a rimborsare l'importo di € 357,47, calcolato sulla base del criterio proporzionale.

Analogamente l'intermediario ha manifestato con riferimento al premio assicurativo, pur sostenendo che la norma di cui alla legge n. 221/2012, già entrata in vigore al tempo dell'estinzione anticipata, impone il rimborso del premio assicurativo per il periodo di copertura non goduto a carico esclusivamente della compagnia assicurativa. Nel caso in cui, pertanto, la compagnia assicurativa non attendesse al proprio obbligo di rimborso, ovvero il quantum da essa definito risultasse non congruo alla luce del criterio proporzionale, il resistente interverrebbe per liquidare al cliente quanto dovuto alla luce degli orientamenti da ultimo espressi dal Collegio di coordinamento.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il resistente domanda che il Collegio, ritenuta congrua la proposta di rimborso per € 377,47 (comprensivo di € 20 a titolo di ristoro delle spese di procedura) oltre interessi legali, respinga ogni ulteriore pretesa.

Il ricorrente insiste, nelle proprie repliche, sulle proprie istanze, rappresentando tra l'altro di non avere formulato domande relativamente al premio assicurativo: ciò che rende incomprensibili le difese del resistente sul punto.

DIRITTO

Il Collegio, evidenziata la inconferenza dei rilievi procedimentali del resistente in merito al premio assicurativo, relativamente al quale effettivamente il ricorrente non formula alcuna istanza, deve intanto esaminare il tema della usurarietà del rapporto, in ordine alla quale l'intermediario, rassegnando le proprie controdeduzioni, non osserva alcunché.

In argomento, come da giurisprudenza di questo Arbitro (e cfr. decisione Collegio Sud n. 7375 del 06 novembre 2014), "in ragione del momento cui risale la stipulazione del contratto controverso, il parametro utile alla verifica del superamento della soglia antiusura è da individuare nel TEG e non nel TAEG, cui si riferisce invece il ricorrente, come discende dalle Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi dell'agosto 2009 e dalle altre normative ivi richiamate. Con riferimento al periodo «fino al dicembre 2009», viene infatti disposto che «nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate ... le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità e disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza». A partire tuttavia dal 1.1.2010, l'applicazione dei nuovi criteri di computo determinati nelle Istruzioni impone di includere anche i costi assicurativi nel parametro di riferimento".

Nella controversia in esame, risulta che effettivamente, almeno dal 1 gennaio 2010, il tasso di riferimento del rapporto sia stato pari al 24,66%: il raffronto di quest'ultimo dato con le soglie vigenti, trimestre per trimestre, evidenzia un chiaro superamento del tasso soglia, con differenze invero significative.

In assonanza con quanto stabilito nel precedente di questo Arbitro sopra richiamato (e cfr. decisione Collegio Sud n. 7375 del 06 novembre 2014), che questo Collegio condivide, "atteso che la successiva rideterminazione del tasso soglia non consente l'applicazione della disciplina di cui all'art. 1815 c.c. – con la grave sanzione disposta nel relativo co. 2 – invocata dal ricorrente (in ragione della disposizione del d.l. 394/2000, secondo cui «si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti»), ne consegue, in conformità con gli orientamenti già assunti dalla giurisprudenza di merito (v., di recente, Trib. Salerno, 19.03.2009) e dall'Arbitro (Collegio Roma, n. 174/2013), la necessità di provvedere al ricalcolo degli interessi convenzionalmente pattuiti, in modo da ricondurli entro la soglia via via vigente nel corso del rapporto, non essendo comunque ammissibile che il cliente sia tenuto a versare gli interessi in una misura che, al momento in cui essi devono essere corrisposti, è comunque considerata in termini di anti giuridicità nell'ordinamento (v., in proposito, Collegio Napoli, decisione n. 4012/2012; cfr., sul punto, anche gli sviluppi di Collegio Napoli, n. 1796/2013, nonché le conclusioni del Collegio di coordinamento, n. 77/2014)". Conseguentemente, in merito alle istanze del ricorrente sul punto, l'intermediario dovrà provvedere al ricalcolo degli interessi, facendo riferimento prima al TEG, quale calcolato secondo i criteri vigenti al tempo della stipula fino al 31 dicembre 2009, e poi secondo i nuovi criteri previsti dalle Istruzioni, dal 1 gennaio 2010, in modo tale da garantire che il tasso applicato si collochi sempre all'interno della soglia antiusura via via vigente, riconoscendo in favore del cliente le somme pagate in eccesso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Con riferimento alle ulteriori questioni all'attenzione del Collegio, relative agli oneri relativi alla commissione in favore dell'intermediario e alla commissione in favore dell'agente, dall'analisi di queste specifiche voci di costo emergono riferimenti, contenuti nell'ambito dei documenti sottoposti all'esame di questo Arbitro, a previsioni ambigue ed indicate soltanto a titolo "esemplificativo" (come per la commissione in favore dell'intermediario), o ad attività totalmente prive di indicazione e specificazione (così per le commissioni in favore dell'agente): ciò che conduce in questa sede a dovere concludere per la natura recurring delle relative voci di costo, in ossequio agli orientamenti consolidati di questo Arbitro.

Conseguentemente, procedendo al ricalcolo degli ammontari effettivamente dovuti dall'intermediario sulla base del criterio proporzionale, considerando 27 rate residue (estinzione alla 57° su 84) si giunge ad un ammontare complessivo da restituire a cura dell'intermediario di euro 742,00. Da questo importo occorre tuttavia detrarre l'importo già restituito dall'intermediario, pari ad euro 52,92.

Si giunge conseguentemente ad un ammontare netto dovuto a cura dell'intermediario di euro 689,08, oltre le spese di assistenza difensiva, nella misura equitativamente determinata di euro 200,00.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto al ricalcolo degli interessi nei sensi di cui in motivazione. Dichiaro inoltre l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 689,08; dispone altresì il ristoro delle spese per assistenza difensiva nella misura equitativamente determinata di € 200,00. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI